



LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Via della Viola 1 – 06122 Perugia Tel.

0755727542 Fax 0755726684

calcio@uisp.it

www.legacalcioisp.it



Stagione sportiva 2009/2010

comunicato ufficiale n° 01 del 22/09/2009

Comunicato composto da n° 14 pagine

Sommario:

- ❖ *Organigramma*
- ❖ *Seminario Formazione Area Centro Sud*
- ❖ *Norme di partecipazione attività 2009-2010*
- ❖ *Circolare 31 maggio 2009*
- ❖ *Delibere Corte Nazionale di Giustizia 5e 6/2009*
- ❖ *Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Calcio*

Organigramma Lega Nazionale Calcio UISP

Presidente: Simone Pacciani

Vicepresidente: Andrea Casella

Presidente del Consiglio: Salvatore Madau

Consiglio Nazionale: Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vittorino Caniato, Roberto Cellai, Andrea Casella, Luca Dalvit, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Giuseppe Giletto Lazzaro, Enzo Gola, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuseppe Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Enrico Piersanti, Sergio Vinciprova.

Invitati permanenti: Vincenzo Gresolindo, Francesca Turchetti.

Direzione Nazionale: Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Andrea Casella, Tiziano Pesce.

Coordinatore Segreteria Nazionale: Sergio Biscarini

Settore Attività:

Coordinatore:

Commissione Attività:

Paris Moni

Giampiero Barrocu, Vincenzo Cubito, Luca Dalvit, Giuseppe Giletto Lazzaro, Giuseppe Marra, Dario Nocera, Francesca Turchetti.

Settore Arbitrale:

Coordinatore:

Componenti:

Paolo Palma

Fabio Basile, Massimiliano Bertoli, Vittorino Caniato, Daniele Federici.

Settore Disciplina e Normativa Generale:

Coordinatore:

Componenti:

Tiziano Pesce

Paolo Campochiaro, Roberto Cellai, Renato Molinelli, Enrico Piersanti, Tore Sabino.

Corte Nazionale di Giustizia

Responsabile:

Componenti:

Rocco Varraso

Silvia Borselli, Rosa La Terra Pirre'.

Settore Formazione:

Responsabile:

Componenti:

Roberto Bertani

Paolo Della Tommasa, Sergio Vinciprova.

Politiche Sociali:

Simone Pacciani, Orlando Giovannetti, Michele Manno.

Responsabile Settore Giovanile:

Gino Montecchi

Responsabile Bilancio e Contabilità:

Enzo Gola

Responsabile Immagine e Comunicazione:

Claudia Fogliazza

Responsabile Impiantistica Manifestazioni:

Pietro Girardi

**Seminario di formazione e aggiornamento Area Centro Sud
Dirigenti e Giudici Disciplinari di 1[^] e 2[^] grado.
Perugia 26 settembre 2009**

Programma dei lavori:

9,00 – Registrazione dei partecipanti

9,30 – Inizio dei lavori

Saluto del Presidente nazionale Simone Pacciani

Prima parte (h. 9,30 – 12,45)

Normativa generale – Aspetti generali e Regolamento Organico (R. Bertani)

Normativa generale - Regolamento dell'Attività (P. Moni)

Pausa pranzo

Seconda parte (h14,30 – 17,45)

Normativa generale - Regolamento di Disciplina (S. Borselli)

Normativa generale – Criteri per la gestione del regime sanzionatorio (S. Borselli, P. Moni)

18,00 – Chiusura dei lavori

Come raggiungere il Gio' Hotel Via R. D'Andreotto, 19 Perugia

A pochi minuti dal centro storico di Perugia, il Gio' Hotel è ubicato a circa 2 km. dell'uscita autostradale:

con l'auto:

da Nord: uscire dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle a Perugia-S. Faustino e seguire le indicazioni per la Stazione FS (Perugia centro). Una volta raggiunta la Stazione FS, proseguire secondo la direzione principale fino ad un incrocio con dei semafori; continuare ancora senza girare per 300 m fino ad un distributore di benzina Esso, 50 m, a sinistra si trova l'ingresso del parcheggio dell'hotel Gio'.

Da sud:

autostrada A1 (Roma-Milano) in direzione Nord, uscita per Orte. Proseguire lungo la statale E45, seguendo le indicazioni per Terni e poi Perugia: uscita Perugia – Prepo e seguire le indicazioni per la Stazione FS. Proseguire poi per la principale come sopra.

Con il treno:

via Terontola (da nord-ovest)

via Foligno (da sud-est)

Comunicato_ la nuova Normativa Generale in vigore dal 01 settembre 2009 è consultabile sul sito della Lega nazionale calcio: www.legacalcioisp.it e può essere ordinata presso la segreteria della Lega nazionale calcio di Perugia al prezzo di € 2,00 per ogni copia.

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2010.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2010 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2009:

- le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI

CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile

-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.

2. Entro il 15 febbraio 2010 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale. Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2009 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;

5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2009.

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile

-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2010 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2010; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2009 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2010 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2009"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino) nella stagione sportiva 2009-2010 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2009.

3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2009-2010 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

Le Leghe territoriali possono ridurre il termine temporale del 31 gennaio 2010.

5. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp calcio a 11, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

6. Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2010 non possono, in nessun caso, partecipare successivamente all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

7. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 maschile con esclusione delle categorie C1/ C e superiori possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp in tutte le discipline.

8. Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 femminile possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

9. Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 11 femminile non oltre la categoria serie B possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

In deroga all'art. 2 della presente Circolare, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

10. Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7/8 sono compatibili e pertanto:

a) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 5 maschile con esclusione delle categorie C1/ C e superiori possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 e a 7/8 della Lega calcio Uisp.

b) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 maschile categorie 3a, 2a e 1a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5 della Lega calcio Uisp.

c) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale di calcio a 11 maschile Figc categorie 3a, 2a e 1a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 7/8 e over 35 calcio a 11 della Lega calcio Uisp.

11. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 5/2009 -

La Corte Nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri
Rocco Varraso - responsabile
Silvia Borselli - componente
Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Associazione Sportiva G.S.L.

Svolgimento del procedimento

Con atto del 13 Luglio 2009 l'Associazione Sportiva G.S.L., in persona del Presidente Sig. Dario Alati, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 63 RD avverso la delibera della Commissione Disciplinare di Secondo Grado della Lega Calcio Regionale Toscana n. 48 del 1 Luglio 2009, pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 38 del 3 Luglio 2009 e sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio UISP territoriale di Livorno n. 43 dell'8 Luglio 2009.

L'Associazione Ricorrente con il presente reclamo chiede l'annullamento della Delibera della Commissione Disciplinare di Appello Regionale con la quale, in applicazione dell'art. 109 Regolamento di Disciplina, è stata disposta nei confronti dell' Ass. Sportiva G.S.L. la perdita della gara disputata il 5/6/2009 contro la Soc. Digicar e valevole per le semifinali del Trofeo "Coppa Rocchi" organizzato dalla Lega Calcio Territoriale di Livorno, in considerazione del fatto che la società ricorrente avrebbe utilizzato durante la gara un atleta, Valerio Chimenti, sprovvisto di regolare tesseramento in quanto precedentemente tesserato presso un'altra associazione ed in possesso solo del nulla osta della società di primo tesseramento ma non della scheda di attività, così come invece imposto l'art. 16 lett. d) del Regolamento di Attività.

A fondamento della richiesta di annullamento della delibera del Giudice di Appello, con conseguente omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo e annullamento delle squalifiche dei tesserati Valerio Chimenti e Claudio Citti, la parte ricorrente pone l'affermata non diretta responsabilità dell'irregolarità del tesseramento in considerazione del fatto che la richiesta di regolarizzazione era stata presentata per tempo all'ufficio tesseramento competente ed era stata inoltre pagata la quota relativa. Per quanto attiene invece alle squalifiche disposte nei confronti dei tesserati Valerio Chimenti e Claudio Citti, la ricorrente contesta nel primo caso la nullità della squalifica, sostenendo che non è compito dell'atleta richiedere il tesseramento, ma è la Società che deve farlo per conto dei propri atleti, nel caso del Citti si oppone invece il fatto che, essendo tesserato con tessera di tipo "A" e dunque non essendo agli atti Ufficiali un Dirigente, non ha motivo di esser squalificato come tale.

Motivazione

Così come giustamente affermato dalla Commissione Disciplinare di Appello, occorre in primo luogo stigmatizzare il negligente comportamento dell'Ufficio Tesseramento, sicuramente responsabile per non aver dato seguito alla richiesta della Ass. G.S.L. di tesserare il Chimenti, richiesta tra l'altro accompagnata da regolare pagamento della quota prevista; ma nonostante questa doverosa premessa non si può non tener conto della Normativa Generale UISP che pone a carico delle Società l'obbligo e l'onere di utilizzare dirigenti ed atleti muniti di regolare tesseramento e nel caso di specie il tesseramento sarebbe stato regolare solo a seguito del rilascio della Scheda di Attività da parte dell'Ufficio Tesseramento, così come previsto dall'art. 16 lett. d) del Regolamento Attività. Dunque la ricorrente per non incorrere nelle sanzioni disposte dal Capo I, Sezione III del Regolamento di Disciplina, ed in particolare dall'art. 109 che punisce con la perdita della gara e l'ammenda di 25 € le Associazioni che fanno partecipare ad una gara Soci non in regola con le norme di partecipazione e/o

affiliazione e/o tesseramento, non avrebbe dovuto inserire nelle note gara il Chimenti fino al perfezionamento della procedura di tesseramento e pur considerando la buona fede della ricorrente, questa Corte deve tener presente ed applicare le sanzioni previste dalla Normativa Generale.

Anche per quel che attiene la squalifica del Chimenti, conseguente all'irregolarità del tesseramento, non è possibile accogliere le osservazioni della ricorrente in considerazione del fatto che la Normativa Generale prevede una sanzione esplicita per i soci che partecipano a gare non essendo in regola con le norme di tesseramento, tale partecipazione è infatti un comportamento espressamente sanzionato, anche a titolo di colpa, dal Capo II, Sezione III, art. 141 del Regolamento di Disciplina che stabilisce in questo caso una squalifica per i soci da un minimo di 1 ad un massimo 3 mesi, e dunque il Chimenti, per il fatto stesso di essere stato inserito nelle liste gara senza la prevista Scheda di Attività, deve essere sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalla Normativa.

L'art. 141 del Regolamento di Disciplina sanziona inoltre con squalifica anche colui che "fa partecipare" ad una gara Soci non in regola con le norme di tesseramento e dunque colui che firma la lista gara in funzione di Dirigente accompagnatore e questo in applicazione dell'art. 7 RA che individua nell'Accompagnatore Ufficiale (o nel capitano) colui che ha la rappresentanza dell'Associazione durante lo svolgimento delle gare. Nel caso di specie le note gara presentate all'arbitro e allegate agli atti del ricorso sono firmate da Claudio Citti e dunque anche il Citti risulta sanzionabile in base all'art. 141 RD,

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva G.S.L., riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana;
- dispone l'incameramento della cauzione versata dall'Associazione ricorrente per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Livorno e alla Lega Calcio Regionale Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 28/8/2009

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 6/2009 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Sig. Sasseti Alessandro

Svolgimento del procedimento

Con atto del 30 Giugno 2009 il Sig. Sasseti Alessandro proponeva ricorso ex art. 63 del Regolamento di Disciplina, avverso la Delibera n. 45 della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 24/6/2009, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Sanminiatese (Società di appartenenza dell'attuale ricorrente), veniva ridotta la squalifica del Sasseti in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del 16/05/2009 tra Sanminiatese a Romaiano valevole per la Coppa UISP organizzata dalla Lega Calcio Zona Cuoio, squalifica inizialmente disposta per un anno dal Giudice Sportivo di Primo Grado e ridotta fino al 22/02/2010 dalla Commissione Disciplinare di Appello in applicazione degli artt. 127, 129, 131, 136 e 26 del Regolamento di Disciplina.

Nel ricorso l'interessato, sancendo l'opponibilità delle prove semplici alle prove legali di cui venga accertata la non veridicità e contestando la manifesta sproporzione della sanzione comminata dal Giudice di Secondo Grado, chiede alla Corte di Giustizia la riduzione della squalifica in considerazione di una diversa ricostruzione dei fatti contestati. In sostanza il ricorrente contesta la veridicità del referto arbitrale, sostenendo che non ci sarebbe stato alcun contatto fisico con il direttore di gara, che dunque sarebbe caduto battendo la testa e necessitando della cure del Pronto Soccorso, non a seguito di una testata, così invece come indicato nel referto, nè ci sarebbe stato un comportamento minaccioso né gravemente intimidatorio, ma solo un comportamento scomposto ed un tono alterato nel rivolgersi al D.G. al momento della notifica della seconda ammonizione cui aveva fatto seguito l'espulsione. Per comprovare quanto asserito il ricorrente produceva dichiarazioni scritte dei Sig.ri Franco Castellani, Vincenzo Tagliaferri, Alessandro Baronti e Maurizio Sasseti.

Motivazione

Ai sensi dell'art. 89 del Regolamento di Disciplina il contenuto del referto del direttore di gara costituisce prova legale incontrovertibile che nella gerarchia dei mezzi probatori non può essere superata da nessuna prova semplice alla quale appartengono le dichiarazioni prodotte dal ricorrente. Il fatto che, nel caso di specie, manchino prove legali contrarie (referto dell'Assistente Ufficiale o relazione dell'Osservatore) da contrapporre a quanto dichiarato dal direttore di gara, non consente di dare maggiore credibilità alle argomentazioni del ricorrente e alle dichiarazioni prodotte che appartengono comunque ad una categoria probatoria considerata di rango inferiore rispetto al referto dell'arbitro. Tale referto infatti, ai sensi della normativa, costituisce prova legale e quindi come tale considerata meritevole di maggior affidamento. Per superare la preclusione che impedisce di opporre le prove semplici a quelle legali è necessario che la prova legale sia dichiarata falsa, ma nel caso di specie l'eventuale falsità della prova legale non risulta dimostrata, di conseguenza le prove semplici

rimangono prive di quella forza probatoria che consentirebbe di ergerle allo stesso livello della prova legale e non possono dunque prevalere su quest'ultima a cui occorre dare il rilievo riconosciuto dalla normativa generale. Tutto ciò premesso e considerato si conferma la valutazione effettuata dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale UISP della Toscana.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dal Sig. Alessandro Sasseti, riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato Zona del Cuoio e alla Lega Calcio Regionale Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 28/8/2009

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 57,60	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-grigio-nero-rosso)				€ 22,80	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-grigio-nero-rosso)				€ 22,80	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 5,90	
CALZETTONE ARBITRO nero senza logo				€ 5,90	
BORSA ARBITRO modello soccer bag				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
TUTA poliestere R200				€ 23,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 20,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 2,00	
	TOTALE ORDINE				€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE		
SIG.			
INCARICO:	INDIRIZZO:		
CELL:			
TEL:	CAP:		
FAX:	E-MAIL:		
MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA ED. NOVEMBRE 2006		€ 4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO IN S/COMPLETO (ELEGANT)		€ 11,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2009/10		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		€ 0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		€ 10,00	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
	TOTALE ORDINE		€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.